



## COMUNE DI NEONELI

### PROVINCIA DI ORISTANO

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 30-06-2025

**Oggetto: concessione in uso all'Istituto Comprensivo di Samugheo di un edificio da destinare a laboratori della Scuola Primaria.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di giugno, con inizio alle ore 12:03, in videoconferenza da remoto, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Cau Salvatore	Sindaco	P
Demontis Mariella	Vice Sindaco - Ass.	A
Murgia Ornella	Assessore	P
Piras Ivano	Assessore	P

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.

Verificato il numero legale, il Presidente Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 34 del 25.06.2025, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Premesso che:

- il Comune è proprietario dell'edificio, sito a Neoneli in via dei Giudicati n. 12, catastalmente identificato al foglio n. 16 – All. A con la particella n. 352, denominato “Casa Cherchi”, recentemente ristrutturato e qualificato come “edificio scolastico”, censito all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica col codice 0950322000;
- il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Samugheo (Codice: ORIC803004) ha manifestato verbalmente al Sindaco la necessità di disporre di ulteriori spazi per lo svolgimento delle attività di laboratorio per la Scuola Primaria, complementari all’ordinaria attività didattica, nonché la sua disponibilità ad assumere l’impegno di gestire per tali finalità il suddetto edificio, assicurando un’importante funzione di carattere educativa e sociale nel territorio comunale.

Considerato che:

- non sussiste, in linea generale, una specifica disposizione che impedisca all’ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile;
- il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso e quindi può recedere, se sia perseguito un interesse pubblico, equivalente o superiore rispetto a quello perseguito mediante lo sfruttamento economico del bene;

- le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con l'attribuzione del vantaggio economico, rappresentato dalla concessione in uso gratuito dell'immobile comunale, sono quelle di garantire una maggiore possibilità formativo-educativa ai cittadini in età scolastica;
- nell'attività svolta dal soggetto beneficiario del vantaggio economico ed in particolare nell'attività cui sarà destinato il bene pubblico oggetto di concessione, è assente lo scopo di lucro.

Ritenuto opportuno:

- concedere il suddetto edificio comunale all'Istituto Comprensivo di Samugheo, per la durata di 5 anni, affinché sia adibito a laboratori per la Scuola Primaria;
- redigere e sottoscrivere preliminarmente alla consegna dell'edificio un verbale di consistenza dell'edificio;
- specificare nel contratto di comodato le rispettive obbligazioni, ispirate ai principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza, con previsione di un obbligo di rendicontazione periodica.

Esaminato lo schema di contratto di comodato predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e ritenutolo conforme alle finalità pubbliche di concessione del bene in oggetto.

Considerato che:

- la presente deliberazione deve essere pubblicata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento, in quanto il beneficio supera il valore di euro mille.
- l'art. 42, comma 2, del d.lgs. 267/2000, dispone *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... “l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;”*;
- l'art. 48, comma 2, del d.lgs. 267/2000, dispone *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”*;
- l'espressione “appalti e concessioni” contenuta nell'art. 42, comma 2, lett. l), è relativa agli istituti disciplinati dal codice degli appalti, da ultimo approvato con d.lgs. 36/2023 e, relativamente allo stesso, alle “concessioni” intese come “c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;” (Allegato I.1-art. 2), mentre oggetto della presente deliberazione non è l'acquisto o l'alienazione di un immobile, ma la sua concessione in uso gratuito per finalità di pubblico interesse.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e il parere favorevole in ordine alla contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto di poter provvedere in merito.

Unanime

**DELIBERA**

1. Di concedere all’Istituto Comprensivo di Samugheo l’uso gratuito dell’edificio di proprietà comunale, catastalmente identificato al foglio n. 16 – all. A con la particella n. 352, sito a Neoneli in via dei Giudicati n. 12, denominato “Casa Cherchi”, recentemente ristrutturato e qualificato come “edificio scolastico”, censito all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica col codice 0950322000, di cui alla planimetria allegata alla presente deliberazione, per lo svolgimento delle attività di laboratorio per la Scuola Primaria, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.
2. Di approvare lo schema del contratto di comodato, allegato alla presente deliberazione.
3. Di stabilire che, preliminarmente alla consegna dell’edificio, sia redatto e sottoscritto dalle parti un verbale di consistenza dello stesso, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.
4. Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
5. Di prendere atto che la presente deliberazione e il relativo contratto stipulato saranno pubblicati sul sito internet del Comune – sezione Amministrazione Trasparente – sotto-sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione.
6. All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista l’urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Cau**  
Firmato Digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Claudio Demartis**  
Firmato Digitalmente